

Nº 2759 PROT.



TRIBUNALE DI SCIACCA

Sciacca, 17/12/2020

Al Presidente della Corte d'Appello
PALERMO

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Al Presidente della Camera Penale
Sede

Ai magistrati del settore penale
Sede

All'Ufficio del Giudice di Pace
Sede

Al personale delle cancellerie penali
Sede

OGGETTO: Semplificazione dell'attività di deposito con valore legale di atti, documenti e istanza penali mediante invio su casella PEC come previsto dall'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020

Con Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 09 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici è stata data applicazione all'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020 relativo alla semplificazione delle attività di deposito, con valore legale, di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine sono state assegnate al Tribunale di Sciacca e al Giudice di Pace di Sciacca una casella PEC.

Poiché la denominazione delle suddette caselle PEC non consente di rendere evidente a quale ufficio destinatario gli atti inviati si riferiscano, appare necessario specificare, per ciascun indirizzo PEC, quale sia la cancelleria di riferimento e quali atti è possibile depositare, per consentire un razionale utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati e garantire l'attività di ricezione e smistamento interno.

Pertanto, all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.sciacca@giustiziacert.it, potranno essere depositati gli atti di seguito indicati:

DIBATTIMENTO PENALE

1. nomine difensori e rinuncia al mandato;

2. liste testimoniali;
3. istanze relative a misure cautelari personali e reali;
4. memorie ex art 121 c.p.p.;
5. istanze rinvio legittimo impedimento;
6. comunicazioni assenza testimoni;
7. perizie e consulenze di parte;
8. istanze di ammissione al patrocinio penale.

UFFICIO GIP/GUP

1. istanze relative a misure cautelari personali e reali;
2. richieste di revoca di sequestro;
3. memorie;
4. richiesta ammissione al rito abbreviato ex art. 438 c.p.p.;
5. richiesta ammissione al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. munita però del consenso del P.M.;
6. richieste di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento;
7. richiesta di visione fascicolo;
8. memorie ex art 121 c.p.p.;
9. comunicazioni assenza testimoni;
10. perizie e consulenze di parte;
11. Opposizione a decreto penale;
12. Opposizione alle archiviazioni;
13. Istanze di ammissione al patrocinio penale

All'indirizzo depositoattipenali.gdp.sciacca@giustiziacert.it, potranno essere depositati gli atti di seguito indicati:

Giudice di Pace di Sciacca

1. nomine difensori e rinuncia al mandato;
2. liste testimoniali;
3. memorie ex art 121 c.p.p.;
4. istanze rinvio legittimo impedimento;
5. comunicazioni assenza testimoni;
6. perizie e consulenze di parte;
7. istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio.

Le specifiche tecniche per l'invio con valore legale alla caselle PEC istituite ai sensi dell'art. 24, comma 4 cit. prevedono un limite di 30 megabyte.

Nell'invio della mail, da effettuarsi esclusivamente ad un solo indirizzo PEC come sopra individuato per evitare ridondanza di adempimenti, si avrà cura di osservare le seguenti indicazioni:

- nell'oggetto della mail dovrà essere specificatamente indicato (seguendo la sintassi sotto descritta):

PER IL DIBATTIMENTO

N. di PROC. PEN - GIUDICE. - – TIPOLOGIA DELL'ATTO ALLEGATO (vedi l'elenco di cui sopra)

PER IL GIP

N. PROC. PEN. – UDIENZA - GIUDICE — TIPOLOGIA DELL'ATTO ALLEGATO (vedi l'elenco di cui sopra)

PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

N. PROC. PEN. - GIUDICE - (specificare se Dibattimento o GIP-GUP) – TIPOLOGIA DELL'ATTO ALLEGATO (vedi l'elenco di cui sopra)

- allegare l'atto del procedimento e i relativi documenti secondo le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del Provvedimento del DGSIA, ed in particolare:
 1. l'atto del procedimento in forma di documento informatico è in formato PDF ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e, pertanto, non è ammessa la scansione di immagini. Inoltre, è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
 2. i documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico sono in formato PDF e le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;
 3. le tipologie di firme ammesse sono PADES e CADES e gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;
 4. la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella PEC è pari a 30 Megabyte.
 5. nel testo della mail specificare quali e quanti atti e documenti vengono allegati.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 24, al fine di attestare il deposito degli atti da parte dei difensori, il personale di cancelleria provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto ed ad inserirlo nel fascicolo telematico ed, altresì, ad inserire nel fascicolo d'ufficio copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC.

Tutte le altre caselle PEC già attive presso il Tribunale non sono abilitate per la ricezione degli atti di cui all'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace.


Dr.ssa Rosanna GRISARI

Il Presidente
